



Prefettura di Messina
Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico

Prot. n. /2018/Area V

Messina, data e numero del protocollo

Ai sigg. Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Campagna antincendio boschivo per il 2018. Indirizzi operativi.

La campagna estiva antincendi boschivi del 2017 ha fatto registrare un rilevante aumento sia del numero degli incendi sia dell'estensione delle superfici bruciate, con ingenti danni all'ambiente, alle infrastrutture e alle aziende agricole.

A tale riguardo si è ritenuto che una delle cause principali della propagazione dei roghi sia da individuare nei cambiamenti climatici in atto, che hanno determinato significativi deficit pluviometrici e il progressivo innalzamento delle temperature.

In occasione di più riunioni svoltesi sull'argomento presso questa Prefettura, è stata sottolineata la necessità di elaborare percorsi condivisi a tutela della pubblica e privata incolumità e a salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale, individuando mirati piani di azione volti a garantire adeguati livelli di risposta alla problematica in esame, anche tramite una rafforzata cooperazione interistituzionale da parte di tutti i soggetti facenti parte del sistema di protezione civile.

In proposito si è ritenuto che, nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il fenomeno degli incendi, particolare rilevanza assuma l'adozione da parte dei Sindaci, in qualità di "autorità territoriali" di protezione civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della protezione civile (recentemente entrato in vigore con l'emanazione del decreto legislativo n.1/2018), di apposite ordinanze finalizzate a:

- obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto;
- vietare l'accensione di fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi individuato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina nell'arco temporale compreso tra l'1 giugno e il 30 settembre 2018.

Al fine di garantire uniformità di contenuto alle citate ordinanze sindacali, si forniscono le seguenti linee di indirizzo alle quali le Signorie Loro si potranno uniformare in sede di adozione dei relativi provvedimenti:



Prefettura di Messina

Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico

A) INDIRIZZI PER L'ORDINANZA (il Sindaco ordina)

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;
- 3) dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

B) INDIRIZZI PER LE AVVERTENZE (il Sindaco avverte)

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000.



Prefettura di Messina

Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) *nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;*
- 2) *nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00;*
- 3) *la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Con l'occasione, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione incendi, si sottopone alla cortese attenzione delle Signorie Loro la necessità di adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) *ripulitura della vegetazione secca e alla eliminazione dei residui vegetali delle aree di proprietà del Comune, in particolare lungo le scarpate e i bordi laterali delle vie di comunicazione di propria pertinenza;*
- 2) *esecuzione, in danno degli inadempienti all'ordinanza antincendio, degli interventi di ripulitura della vegetazione secca, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei terreni;*
- 3) *aggiornamento del Piano speditivo di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia;*



Prefettura di Messina

Area V Protezione civile, difesa civile e coordinamento soccorso pubblico

- 4) aggiornamento del catasto degli incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni poste nei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- 5) individuazione dei punti di approvvigionamento idrico degli automezzi adibiti allo spegnimento incendi;
- 6) coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile con compiti di avvistamento incendi e contemporaneo presidio del territorio.

Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione da parte delle SS.LL., si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Librizzi)